

PARTE I – I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE	3
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione</i>)3	
Articolo 2 (<i>Principi generali del diritto tributario nazionale</i>)	4
Articolo 3 (<i>Principi generali del diritto tributario dell’Unione europea e internazionale</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Revisione dello statuto dei diritti del contribuente</i>)	6
PARTE II - I TRIBUTI	7
CAPO I – LE IMPOSTE SUI REDDITI, L’IVA E L’IRAP	7
Articolo 5 (<i>Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche</i>)	7
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti</i>).....	10
Articolo 7 (<i>Principi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto</i>).....	11
Articolo 8 (<i>Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive</i>)	12
Articolo 9 (<i>Altre disposizioni</i>)	13
CAPO II – GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI	15
Articolo 10 (<i>Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall’IVA</i>).....	15
Articolo 11 (<i>Revisione della disciplina doganale</i>).....	16
Articolo 12 (<i>Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi</i>).....	17
CAPO III – I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI	18
Articolo 13 (<i>Tributi regionali</i>)	18
Articolo 14 (<i>Tributi locali</i>)	19
CAPO IV – I GIOCHI	20
Articolo 15 (<i>Giochi</i>).....	20
PARTE III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI	23
CAPO I – I PROCEDIMENTI	23
Articolo 16 (<i>Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti</i>)...23	

Articolo 17 (<i>Procedimento accertativo</i>)	25
Articolo 18 (<i>Procedimenti di riscossione e di rimborso</i>)	28
Articolo 19 (<i>Procedimenti del contenzioso</i>)	30
CAPO II - Sanzioni	31
Articolo 20 (<i>Le sanzioni</i>)	31
PARTE IV – TESTI UNICI E CODICI	34
Articolo 21 (<i>Testi unici e codificazione della materia tributaria</i>)	34
PARTE V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	35
Articolo 22 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	35

PARTE I – I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Articolo 1

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 21.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica che indichi l'impatto sul gettito anche in termini di tributi degli enti territoriali e della relativa distribuzione territoriale, e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
6. Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, ovvero dalla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 2
(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
- a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale;
 - b) prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:
 - 1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina eurounitaria sulla tutela dei dati personali, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, ovvero mediante l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
 - 2) il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della disciplina eurounitaria sulla tutela dei dati personali;
 - c) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:
 - 1) a un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;
 - 2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
 - 3) alla normativa fiscale degli enti del terzo settore e di quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
 - d) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
 - 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto per l'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
 - 2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
 - 3) percorsi facilitati di accesso ai servizi per le persone anziane o affette da disabilità.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere c) e d). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese, né altri emolumenti comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Principi generali del diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;

b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento italiano e di quello dell'Unione europea;

c) garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia;

d) promuovere l'introduzione di misure, volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale nel rispetto degli standard previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono includere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso.